



# S T A T U T O

All. "B"

## Titolo I

ALLEGATO "B"  
al mio atto n. 1839

### Costituzione - oggetto - sede - durata

#### Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: UNITELEFILM Società a r.l.

#### Art. 2

La società ha sede in Roma e potrà istituire, in Italia e all'estero, altre sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### Art. 3

La società avrà la durata fino al 31 dicembre 1999, salvo proroga o anticipato scioglimento a norma di legge.

#### Art. 4

La società ha per oggetto la produzione, la coproduzione, il commercio e il noleggio, nazionale ed internazionale, in proprio, in partecipazione e per mediazione, di films cinematografici e televisivi, documentari, attualità, nastri elettromagnetici, colonne sonore, macchine ed attrezzi da ripresa cinematografica e da proiezione, apparecchiature sonore e da registrazione, incisione, stampa e riproduzione di dischi, nonché tutto quanto possa servire ed

8

attenere al cinema, alle radioteletrasmissioni e alle edizioni musicali; potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari, immobiliari aventi comunque pertinenza con l'oggetto sociale.

La società potrà svolgere la sua attività sia direttamente che indirettamente in compartecipazione, per rappresentanza o per commissione; potrà assumere e concedere partecipazioni anche azionarie in altre società o aziende aventi scopi analoghi ed affini e dare e ricevere garanzie reali e personali.

#### Art. 5

Per i rapporti con la società, i soci eleggono domicilio legale presso la Sede della Società.

### T I T O L O    I I

#### Capitale sociale

#### Art. 6

Il capitale sociale è di L. 150.000.000,= (centocinquanta milioni) diviso in 150.000,= (centocinquanta mila) quote da lire 1.000,= (mille) cadauna.

#### Art. 7

Le quote sono nominative, esse possono essere liberamente cedute o comunque alienate con il consenso degli altri soci e col diritto di prelazione a favore dei soci stessi.

Art. 8

Se per il raggiungimento degli scopi sociali si ravvisassero necessità eccedenti il capitale sociale, l'assemblea ordinaria dei soci potrà deliberare di aumentarlo mediante sottoscrizione dei soci in proporzione delle loro quote, oppure di supplirvi con conferimenti pro-quota, dei soci anche di carattere temporaneo, ma sempre senza corresponsione di alcun interesse.

T I T O L O    I I I

Assemblea dei Soci

Art. 9

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e si costituiscono e deliberano a norma di legge. La convocazione delle assemblee potrà essere fissata anche in sede diversa da quella sociale. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ha, inoltre, luogo ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo riterrà opportuno o ne sarà fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione della materia da trattare da almeno un quinto dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.



Art. 10

4

L'assemblea ordinaria dei soci delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio. Nomina, tra i soci e i non soci, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Art. 11

L'Assemblea è valida anche se non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci se nominati. Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altra persona, anche se non socio, purché non trattasi di amministratore o dipendente della società.

Art. 12

L'Assemblea eleggerà il proprio presidente che provvederà a nominare un segretario che potrà essere anche non socio.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza e con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Per l'Assemblea in seconda convocazione sia ordinaria

che straordinaria, si osservano i termini e le maggioranze stabilite dall'articolo 2369 Codice Civile.



#### T T T O L O I V

##### Amministrazione

##### Art. 14

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri anche non soci che durano in carica per un periodo di tre esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Nel suo seno sono nominati dal consiglio stesso un presidente ed un amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto per legge o per Statuto non sia espressamente riservato all'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che ne dirige le riunioni, tutte le volte che egli lo riterrà utile, anche fuori della sede sociale, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri; la convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della data fissata per la adunanza, e nei casi urgenti, anche con telegramma, ma in modo che almeno due giorni prima della riunione i Consiglieri ne siano informati; in assenza del presidente del consiglio



6

di amministrazione, le sue mansioni verranno svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 15

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente e l'amministratore delegato sono investiti, disgiuntamente, dei più ampi poteri per la ordinaria amministrazione della società, potranno, quindi, fra l'altro:

- stipulare con terzi, enti pubblici e private amministrazioni, contratti di locazione, di assicurazione e di rappresentanza sia attiva che passiva e qualsiasi altro contratto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale, determinando i corrispettivi e stabilendo tutte quelle clausole che riterranno opportune;
- effettuare acquisti, vendite e provviste di beni sempre necessari allo svolgimento dell'attività sociale;
- incassare somme a qualsiasi titolo dovute alla società da privati, banche, ministeri, uffici postali e da qualsiasi altro ente pubblico o privato o tesoreria all'uopo delegato, rilasciando le debite quietanze in conto e saldo;

- 7
- effettuare depositi e cauzioni presso istituti e presso la Cassa Depositi e Prestiti, ritirando gli importi e rilasciando le debite quietanze;
  - compiere qualsiasi operazione commerciale finanziaria e bancaria necessaria al raggiungimento dello scopo sociale, contrarre debiti con terzi Istituti di Credito, aprire, chiudere conti correnti bancari e postali, firmare cambiali, emettere tratte, emettere assegni bancari e postali, girare, avallare, protestare, portare allo sconto, all'incasso qualsiasi titolo all'ordine e nominativo;
  - rappresentare la società presso ministeri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco, istituti di assicurazione, INPS, INAM, INAIL, sindacati, uffici comunali, provinciali, regionali, uffici del lavoro e di collocamento e qualsiasi altro ente pubblico e privato e in ispecie svolgere tutte le pratiche necessarie presso il ministero del turismo e dello spettacolo per la presentazione di documentari e films in genere, e per l'ottenimento di premi, contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere, incassando le relative somme e rilasciando le debite quietanze;
  - assumere impiegati, operai e collaboratori e licenziarli fissandone le relative retribuzioni o com-

8

pensi e stabilendone la durata del rapporto.

Art. 16

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, anche fra estranei, i quali durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' consentito l'eventuale rimborso spese.

T I T O L O V

Bilancio sociale e riparto utili

Art. 18

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

Gli utili netti dell'esercizio, prelevato il cinque per cento per riserva legale, saranno a disposizione dell'assemblea per le delibere del caso.

T I T O L O VI

Disposizioni generali e finali

Art. 20

La società si scioglie per la scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge, o prima del termine per deliberazione dell'assemblea.



In caso di scioglimento, l' assemblea deliberando con la maggioranza di legge, nomina uno o più liquidatori decidendo sui loro poteri e fissandone l'emolumento.

Alla fine della liquidazione il patrimonio netto sarà ripartito fra i soci in proporzione delle quote di ciascuno.

Art. 21

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

F.to: Venturo Valentini

Ilaria Ciottini

Dario Natoli

Ugo Gregoretto

Mauro Tognoni /

Pietro Valenza /

Remo Marletta

Desideri Giorgio

Aldo Daniele

Avv. Paolo Gullo, notaio

*Copia conforme all'originale*

